REGOLAMENTO

DEL

PIO LUOGO DI S. ELIGIO

IN NAPOLI

NAPOLI
DALLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI V. MORANO
Strada S. Sebastiano, n.° 51.

1874.

SEZIONE PRIMA

Ospedale

CAPO PRIMO

QUALITÀ DELLO SPEDALE.

1. Lo spedale deputato alla cura di malattie acute, eziandio contagiose, purchè non epidemiche, è diviso in quattro sale separate, capaci di 30 letti.

Ha una sala separata per isolarvi le inferme di mali contagiosi, sia che come tali siansi ricevute, sia che vi abbiano degenerato.

Ha due stanze per le inferme a pagamento, un locale per farmacia, uno per guardaroba, una sala per la ricezione delle ammalate, una cella mortuaria, cappella, cucina ed altri accessorii indispensabili al servizio.

2. In ogni sala non possono essere che tanti letti, quanti ne entrano alla distanza di un metro e mezzo uno dall'altro, rimanendo vietato di collocare altri nel mezzo.

3. I letti di un solo modello debbono essere numerati, e per ognuno deve tenersi una tabella indicante le generalità della inferma, il giorno della ricezione e la diagnosi del male. A de-

stra hanno un piccolo armadio onde riporvi sovra vassoi e medicinali, e sotto in sito separato e nascosto il vase da notte.

4. Nel mezzo di ciascuna sala è sospesa una lampada igienica da tenersi accesa dalle ore 23 1$|$2 d'Italia infino a giorno.

5. Durante la stagione invernale nelle sale sarà mantenuta la temperatura a 14, 15 e 16 gradi Reamur, usandosi dei ventilatori appositamente costrutti, non che dei metodi migliori riconosciuti dalla scienza, che valgono così ad intiepidire come a rinnovare l'aria; a tale uopo in ogni sala sarà affisso all'altezza conveniente un termometro. Rimangono proibite le *profumiere*, le *bragiere*, e le *stufe*, semprechè non abbiano conduttori di fumo all'esterno.

6. Quando una inferma arrecasse grave fastidio alle altre coabitanti nella stessa sala, il Medico curante inviterà l'Ispettore sanitario perchè la faccia allogare in sito separato, da ritornarla alla sala semprecchè saranno cessate le affezioni che la rendeano molesta.

CAPO II.

RICEZIONE DELLE INFERME.

7. Non possono riceversi nello spedale che donne inferme di male acuto, giusta l'art. 3. dello Statuto.

8. Nella ricorrenza di mali epidemici, non essendo tenuto l'Ospedale di S. Eligio a curarli, il Governo del Pio Luogo, dietro rapporto del Medico Capo, ne avvisa le Autorità Municipali con la specificazione dei caratteri del morbo, affine di evitarne la diffusione sì nello Spedale come nel Conservatorio e nella Casa di Educazione che gli sono d'appresso.

9. Le inferme che si ricevono a pagamento deggiono anticipare la retta di quindici giorni. Avvenendone la morte o la uscita prima dei quindici giorni, lo Stabilimento non sarà tenuto ad alcuna restituzione.

10. La ricezione delle inferme si esegue al mattino alle ore 7 1|2 dal principio del Maggio alla fine del Settembre, ed alle ore 8 1|2 dal principio dell'Ottobre alla fine dell'Aprile. Avvenendo che prima o dopo dell'ora destinata alla ricezione si presenti nello Spedale qualche inferma gravissima, viene ricevuta immediatamente, e si cerca di apprestarle ogni possibile aiuto.

11. Fuori l'ora della ricezione vengono puranche ricevute le inferme, che sono inviate allo Spedale dagli uffici Municipali e di Pubblica Sicurezza, ovvero dai Direttori di altri Luoghi Pii, purchè siano afflitte da mali acuti.

12. Nella ricezione delle inferme il Medico prima di tutto fa allontanare qualunque persona non abbia dritto d'esservi presente. Indi, tenuto conto del numero dei letti non occupati ne riceve sino a quel numero, dando la preferenza alle più gravi. Qualora sia grande il concorso delle ammalate gravissime, il Medico è autorizzato a riceverne al di là del numero di 30, rimanendogli l'obbligo di farne rapporto al Medico capo col notare la gravezza che l'ha determinato a riceverle.

13. Nell'ammissione delle inferme debbono i Medici badare precipuamente a ricevere solo quelle che sono dell'opera, cioè afflitte da male acuto.

14. L'inferma, come è ricevuta, viene consegnata alle Infermiere, le quali debbono innanzi ad ogni altra cosa raccoglierne tutte le particolari notizie e registrarle in un libro speciale.

15. Poscia le Infermiere l'affidano alle Caminanti, le quali hanno il dovere di nettarle secondo che lo stato delle inferme comporti, di avvolgerle nelle biancherie dello Spedale, e d'allogarle nei letti che loro vengono destinati.

16. Gli abiti delle inferme sono prima mondati, e poi messi in serbo con distinte note a fine di restituirli loro nei casi di guarigione, od ai loro legittimi eredi nei casi di morte quando ne sia fatta richiesta tra i sei mesi seguenti alla morte. Similmente il danaro e gli oggetti di valore, che può una inferma recar seco allo Spedale, sono messi in serbo, e notati distintamente dalle Infermiere, per farne la restituzione come si è detto per gli abiti. A tal uopo sarà tenuto nello Spedale un apposito registro per annotarvi la consegna, ed il ritiro degli oggetti di vestiario, e dei valori spettanti alle ammalate.

17. Nei casi di guarigione di una inferma e trascorsi due giorni di convalescenza, sul parere del medico curante, l'Ispettore sanitario la invierà con analogo biglietto all'Ospedale dei Convalescenti; ma non è permessa una più lunga dimora nello Spedale, meno per casi speciali, e dietro espressa autorizzazione del Governo.

18. Nei casi di morte di una inferma il Segretario eleva analogo verbale nei modi voluti dal Codice Civile sottoscritto dal Medico curante, e da due testimoni, uno dei quali sarà il Cappellano Assistente, e vistato dal Sopraintendente l'invierà al Vice-Sindaco della Sezione Mercato per l'analogo atto dello Stato Civile. Tale verbale sarà in doppio, rimanendone uno presso lo Stabilimento.

19. Laddove la defunta appartenesse ad una Confraternita

la quale ne cura l' interro, o la famiglia ne reclamasse il cadavere per interrarlo a proprie spese, sarà dovuto allo Stabilimento un dritto di lire 17.

CAPO III

PROFESSORI SANITARII

20. Il *Medico Capo* sovrintende alla parte sanitaria ed igienica dello Spedale, e ne risponde.

21. Esso viene nominato dal Governo tra i Medici primarii del Pio Luogo, dura in ufficio anni cinque, e può esservi confermato.

22. Il Medico Capo, essendogli affidata la disciplina degl' individui addetti al ramo sanitario, ha facoltà di proporre al Governo la punizione di coloro che si rendono colpevoli.

23. Deve attendere alle indicazioni terapeutiche prese dai Medici primarii, e cercare per quanto è possibile che nella scelta dei mezzi medicinali siano costoro guidati dagli stessi principii scientifici, a fine di evitare che nell'Ospedale abbiano luogo diversi metodi di medicare. Può in caso di disaccordo sul metodo di cura fare appello al parere del Professore Consulente del servizio mensuale.

24. Deve presiedere, in caso di mancanza di Professori Consulenti, nei consulti che alcuno dei Medici primarii proponga per casi gravi d' infermità di alcuna donna sottoposta alla sua cura.

25. Deve esaminare i medicamenti per assicurarsi della loro qualità, e vegliare che non se ne faccia irregolare sciupo, e

deve osservare i generi di vitto adoperati per le inferme, rapportando al Governatore delegato qualsivoglia inconveniente in riguardo tanto delle medele quanto del vitto.

26. Deve determinare l'alternativa del servizio tra i medici, le infermiere, le assistenti, o le caminanti per l'adempimento dei loro uffizi.

27. Deve determinare l'orario delle visite e delle altre operazioni relative al ramo sanitario.

28. Deve provvedere immantinenti, in caso di epidemia, a tutto ciò che si ha a fare dagli altri medici, e richiedere al Governatore delegato le disposizioni necessarie.

29. Deve fare la distribuzione delle inferme nelle sale, ed attendere moltissimo ad isolare quelle affette da malattie infettive.

30. Il Medico Capo deve curare nel corso dell'anno, che si raccolgano i dati statistici relativi alla cura delle inferme nel modo che stimi più preciso e pratico, sicchè ei possa in fine dell'anno destinare uno o più Professori alla compilazione di una regolare Statistica.

31. La corrispondenza del Medico Capo per tutte le cose dell'Ospedale che sono di sua attribuzione ha luogo col Governatore delegato.

32. A *Medici primarii* sono elevati dal Governo i Medici secondi di più antica nomina.

33. Hanno i Medici primarii la cura medica delle sale loro affidate, e ne assumono malleveria. Prestano la loro opera ciascuno un mese con regolare alternativa, secondo che i bisogni dello Spedale richiedono e siano dal Governo invitati. I Medici di servizio sono tenuti a fare una visita ogni mattina nella state

non più tardi delle ore 8, e nell'inverno non più tardi delle ore 9. In caso di legittimo impedimento, deve il Medico di servizio avvisarne il Medico Capo, perchè questi sostituisca un altro Professore ordinario in luogo di quello. Laddove si prolunghi l'assenza più giorni, è tenuto il detto Medico di servizio a debitamente giustificarla.

34. I Medici primarii hanno l'obbligo di dettare la diagnosi della malattia, il più chiaro che sia possibile, da scriversi sulla tavoletta posta al capezzale del letto di ciascuna inferma; fanno del pari notare i particolari anamnestici ed il metodo terapeutico, e giorno per giorno le fasi del male col risultamento ottenuto dai mezzi medicinali, come pure fanno segnare il vitto da darsi alla inferma.

35. È altresì a loro carico l'attestare la convalescenza e la guarigione delle Inferme, ed il licenziarle.

36. Debbono fare in caso di morte di una inferma la dichiarazione scritta del male onde questa cessò di vivere.

37. Nelle quistioni disciplinali che riguardano il ramo sanitario e nei casi di riforme da introdursi nel servizio, i Medici primarii debbono dipendere dal Medico Capo.

38. Quando le condizioni di una inferma sieno molto gravi, può il Medico di servizio invitare il Medico Capo e gli altri Medici primarii ad una consultazione. La medesima facoltà è data ai Secondi medici, quando costoro suppliscono ai Primarii.

39. I *Medici secondi*, giusta lo Statuto, sono al numero di sei, e vengono per concorso di meriti e sperimento di abilità eletti dal Governo secondo le norme espresse nel seguente Capo V. di questa Sezione I.

40. Il Governo ha facoltà di destinare al Conservatorio ed alla Casa di educazione due dei Medici del Pio Luogo primarii o secondi, o l'un primario e l'altro secondo, siccome avvisa, e di mutarli sempre che il creda opportuno.

41. I Medici secondi prestano la loro opera nello Spedale come i Primarii, due per ciascun mese: e laddove vengono destinati al Conservatorio od alla Casa di educazione, deggiono prestarsi egualmente conformandosi a quanto si dirà nell' art. 162 del presente Regolamento.

42. I Secondi medici di servizio allo Spedale hanno l'obbligo di fare la ricezione delle inferme, giusta quanto è prescritto nel Capo II. della Sezione I. del presente Regolamento.

43. I Secondi medici debbono assistere alla visita quotidiana del Medico primario, e scrivere su di una speciale tavoletta la storia del male, la diagnosi ed il metodo curativo, nonchè le fasi giornaliere della malattia. Queste tavolette vengono serbate per la composizione della Statistica annuale.

44. Debbono scrivere sopra i quaderni di visita le ordinazioni del Medico primario.

45. Debbono fare la visita nelle ore p. m. e prescrivere quanto occorra in caso di urgenza, informando il domani il Medico primario degli avvenimenti straordinarii accaduti dopo l'ultima visita, pei quali sono stati costretti ad usare dei mezzi medicinali.

46. Quante volte, per casi impreveduti e straordinarii, il Governo del Pio Luogo creda indispensabile un servizio di guardia notturna, i Secondi medici vi si debbono prestare, ricevendo trattamento e straordinaria ricompensa.

47. I due Medici addetti al servizio sanitario del Conserva-

torio e della Casa di educazione prestano la loro opera ogni mattina uno per ciascun mese, serbando in riguardo all'orario della mattina la norma imposta a quelli destinati all'Ospedale, ed in caso di malattia grave hanno l'obbligo di ripetere la visita nelle ore vespertine.

48. Sì i Primi come i Secondi medici di servizio non possono dispensarsi dall'obbligo di ritornare nelle altre ore del giorno, semprechè vi siano chiamati per casi d'urgenza.

49. Il *Chirurgo ordinario* ha l'obbligo di prestare le sue cure sì nell'Ospedale come nel Conservatorio e nella Casa d'educazione ogni qualvolta vi si trovino inferme di mali chirurgici.

50. Il *Chirurgo straordinario* è obbligato a supplire all'Ordinario quando questi sia per cagione di legittimo impedimento impossibilitato a prestare l'opera sua. Ha anche il dovere di assistere all'Ordinario quando questi esegua un' operazione di qualche rilievo.

51. Gli stipendii dei Professori sanitarii vengono determinati nella tabella (A) annessa al presente Regolamento.

CAPO IV.

DELLA FARMACIA

52. Il servizio della Farmacia dipende per la parte sanitaria dal Medico Capo.

53. Il Farmacista, che dev' essere autorizzato ad esercitare la sua professione, viene nominato ad anno dal Governo, udito l'avviso del Medico Capo, e può essere confermato.

54. Il Farmacista è mallevadore della perfetta qualità dei mezzi medicinali e della esatta loro spedizione.

55. La spedizione dei medicinali è fatta dalle Assistenti alla Farmacia, le quali sono sottoposte alla vigilanza del Farmacista.

56. Nel momento medesimo in cui giungono alla Farmacia i quaderni di visita, le Assistenti debbono eseguire la spedizione dei medicamenti secondo le prescrizioni dei Medici.

57. Ad ogni cartolina od altro recipiente dei medicamenti dev' essere scritto il numero del letto e quello della sala in cui è posta l'inferma a cui s'appartiene.

CAPO V.

DEI CONCORSI PER LA NOMINA DEI PROFESSORI SANITARII.

58. Quando debba procedersi ai concorsi per l' elezione dei Professori sanitarii, nomina il Governo il Consiglio sanitario composto di tre Professori Consulenti, aggiuntovi il Medico Capo del Pio Luogo con voto consultivo.

Al Consiglio sanitario, il quale giusta l' art. 30 num. 10 dello Statuto vien preseduto dal Soprantendente, è commesso il fare il programma del concorso, e lo scrutinio dei titoli e degli sperimenti di abilità dei concorrenti. Dev'essere l' accennato programma, approvato che sia dal Governo, pubblicato per le stampe almeno un mese innanzi al giorno designato pel concorso.

59. Vi sono due forme di concorso, il concorso per esame ed il concorso per titoli. Hanno gli aspiranti facoltà di presentarsi o per tutte due in pari tempo, o solamente per l' una di tali forme. Ogni aspirante quindi deve dichiarare nella do-

manda, con cui chiede di essere notato fra i candidati, la forma di concorso alla quale intende sottomettersi.

60. Il concorso per titoli consiste nella esibizione di opere stampate, riguardanti soprattutto materie cliniche, in attestati di essere o d'essere stato Professore adoperato in pubblici spedali con lode di zelo, assiduità ed intelligenza, ed in documenti che provano l'acquistata riputazione d'aver bene esercitata più anni la medicina. In parità di merito l'età maggiore determina la preferenza.

61. Il concorso per esame costa d'un lavoro scritto su di una tesi estratta a sorte da un libro di Patologia medica, quando si tratti di posto di Professore medico, e da un libro di Patologia chirurgica se il posto da occuparsi è di Chirurgo: e d'un esperimento clinico, il quale è della diagnosi con l'indicazione del metodo curativo al letto d'una inferma in caso di posto di medicina, e d'una operazione cerusica eseguita sopra un cadavere in caso di posto di chirurgia.

62. Il giudizio del Consiglio sanitario si risolve in una dichiarazione di eleggibilità in favore dei candidati che nel concorso per titoli abbiano fornita prova d'idoneità, ed in favore di quelli che nel concorso per esame vengano dichiarati idonei all'ufficio cui aspirano, classificandoli in ragione di merito scientifico e pratico.

63. Il merito del candidato, che ha concorso in pari tempo per titoli e per esame, viene complessivamente apprezzato per le due forme.

64. I giudizi del Consiglio sanitario intorno al merito di ciascun candidato debbono essere distesi coi motivi, su cui vengono fondati, in una relazione diretta al Governo del Pio

Luogo. Questa relazione dev' essere sottoscritta dai membri del Consiglio sanitario. Ciascuno di essi può aggiungervi le osservazioni che crede opportune per ispiegare il proprio voto.

CAPO VI.

DOVERI DELLE INFERMIERE E LORO ASSISTENTI NELL' OSPEDALE.

65. L'intera vigilanza, così diurna come notturna, e la direzione del servizio dello Spedale, sono affidate alle due Infermiere ed alle loro Assistenti sotto la dipendenza del Medico Capo.

66. Le Infermiere e le loro Assistenti regolano la spesa giornaliera secondo le norme specificate nell' art. 79 del presente Regolamento, e d' accordo col Medico capo provveggono che non manchi alcuna cosa alle ammalate.

67. Regolano l' orario, e destinano le persone addette a ciascun servizio.

68. Distribuiscono il cibo, ed il fanno alla loro presenza servire alle inferme.

69. Intendono alla guardaroba, e vigilano la lavatura delle biancherie.

70. Esercitano insomma tutta la parte economica e domestica dell' Ospedale, e regolano di accordo con l' Ispettore sanitario gli orari della levata, del pranzo, della visita, delle preci, e di tutto il servizio interno dello Spedale secondo le stagioni.

71. Dipendono le Infermiere l'una dall'altra, e così le loro Assistenti l'una dall'altra, siccome nelle loro nomine prescrive il Governo.

CAPO VII.

CAMINANTI

72. Servono l'Ospedale dieci Caminanti, le quali sono proposte al Governo dal Medico Capo e dalla prima Infermiera, e durano in ufficio sino a che il Governo non giudichi opportuno il licenziarle.

73. Con ispeciali regolamenti, variabili secondo le occorrenze, il Governo stabilisce i doveri, il trattamento e tutte le leggi disciplinali pel buon andamento del servizio, e pel modo di vivere delle Caminanti.

74. Le infrazioni al presente Regolamento vengono punite a giudizio del Governo con la sospensione, con la perdita di tutto o parte dello stipendio, o con la espulsione dallo Spedale secondo la gravità della colpa.

CAPO VIII.

VITTO PER LE INFERME.

75. I Professori di servizio nel prescrivere il vitto alle inferme debbono attenersi alla divisione seguente: dieta, razione tenue, mezza razione, razione ordinaria.

76. I cibi, di cui si compongono questi differenti vitti, come

pure la loro quantità, sono segnati nello specchietto degli alimenti, Tabella (B) alligata al presente Regolamento.

77. In casi speciali, e massime per soddisfare i desiderii delle ammalate gravi, può il medico prescrivere qualunque altro cibo.

78. La Prima infermiera dello Spedale, nello eseguire le prescrizioni dei Medici circa il vitto, deve conformarsi a tutto ciò ch' è notato nel sopradetto specchietto.

79. È la Prima infermiera obbligata a fare ogni giorno preparare il brodo ordinario estratto da 160 grammi di carne vaccina per ciascuna inferma che ne ha bisogno, sia semplice sia con le zuppe. Deve per la preparazione del brodo consumato attenersi alla prescrizione del Medico, il quale in siffatte occorrenze è obbligato a notare nel libro del vitto la quantità di carne necessaria a produrre un brodo soddisfacente alla inferma.

80. La distribuzione del vitto dee farsi due volte al giorno, quella del mattino a mezzodì, e quella della sera alle ore 7 dal principio del novembre alla fine del marzo, ed alle ore 9 dal principio dell'aprile alla fine dell' ottobre.

SEZIONE SECONDA

Casa d'educazione

CAPO PRIMO

AMMISSIONE ALLA CASA D'EDUCAZIONE

81. Nell'impiantarsi i posti gratuiti nell'Educandato, il Governo del Pio Luogo farà richiesta pel mezzo del Prefetto della Provincia all'Autorità Governativa di dichiarare se abbia a fare proposte per le due piazze ad essa riservate con l'art. 8 dello Statuto: e lo stesso si praticherà allorquando una delle dette due piazze venisse a mancare. Elassi due mesi dalla proposta, provvederà il Governo del Pio Luogo.

82. Si ricevono nella Casa d'educazione di S. Eligio fanciulle cattoliche di civili natali, la cui età non sia minore di anni *sette*, nè maggiore di *dieci*. Il Governo del Pio Luogo può accogliere nella Casa d'educazione, per ragioni speciali, qualche fanciulla che abbia l'età di anni undici o dodici non compiuti.

83. Le domande per l'ammissione si presentano al Governo del Pio Luogo, aggiungendovisi

(*a*) L'attestato di nascita,

(*b*) L'attestato di sofferto vajuolo od inoculato vaccino e di buona costituzione,

(c) L' indicazione di chi fa in Napoli le veci dei genitori ove questi vivano altrove.

84. Per ciascun' alunna della Casa d' educazione è dovuto il pagamento di lire 408 l' anno a trimestri anticipati.

85. Qualsivoglia assenza temporanea d' un' alunna dalla Casa d' educazione non dà luogo ad alcuna restituzione dei pagamenti fatti. Lo stesso si osserva nel caso della volontaria uscita d'alcun' alunna dalla Casa d' educazione prima che termini il trimestre.

86. L' ultimo trimestre, che si ha a pagare, si è quello con cui vien dichiarato al Governo del Pio Luogo che l' alunna è per abbandonare per sempre la Casa d educazione.

87. Ove siano più sorelle in convitto, è dovuta per le prime due la pensione intera, e per le altre la metà.

88. Le cure medico-chirurgiche, e tutte le medicine per infermità, che possono occorrere alle alunne, sono a carico delle famiglie di quelle.

89. In caso di malattia contagiosa, può il Governo del Pio Luogo determinare che l' alunna vada a curarsi nella propria famiglia.

90. Si deve per ciascun' alunna fare nel principio dell' anno scolastico un deposito di lire 30 nella Casa d' educazione, destinato alla riparazione dei danni che l' alunna colpevolmente faccia agli arredi del luogo, non che alle spese di carta, penne, inchiostro, matite, libri di scuola, bucato, e simili cose. Deve questo deposito rinnovarsi ogni volta che nella nota particolareggiata, che la Direttrice presenta, si osservi essersi consumato in gran parte.

91. Le spese di vestimenta, di calzatura e di quanto altro

possa abbisognare all'alunna, sono a carico della sua famiglia. Ove coteste spese non siano fatte dalla famiglia dell'alunna nel corso di dodici giorni dopo l'avviso datole dalla Direttrice della Casa d'educazione, il Governo del Pio Luogo può rimandare l'alunna a casa sua.

92. Sono altresì a carico delle famiglie delle alunne le spese dei bagni, che, secondo il parere del Medico del Pio Luogo, siano stimati necessari od utili alla salute di quelle.

93. Ciascun' alunna deve essere provvista di corredo giusta la Tabella (C) alligata al presente Regolamento.

94. Tutto ciò che occorre per le fanciulle orfane e povere ammesse nella Casa d'educazione, giusta l'art. 8 dello Statuto, sia corredo, sia oggetti di studio, sia medicinali e cure medico-chirurgiche, è a carico del Pio Luogo.

CAPO II.

DIRETTRICE DELLA CASA D'EDUCAZIONE.

95. La Direttrice della Casa d'educazione assume la malleveria del buon andamento del convitto delle alunne, ed ha l'autorità esecutiva delle leggi, dei regolamenti, e degli ordini del Governo del Pio Luogo, che concernono l'istituto. E però le persone addette alla Casa d'educazione ne ricevono norma e ne eseguono le disposizioni.

96. Ella sola corrisponde col Governo del Pio Luogo per ciò che riguarda il suo ufficio, ed in ispecialità col Governatore delegato, e pratica con le famiglie delle alunne.

97. Deve ella quale comune madre affettuosa di tutte le

alunne guidarle con tanto garbo e con tale esempio, che quelle diventino amorose di lei e delle proprie famiglie, rispettose alle autorità, attaccatissime ai loro doveri, ed abborrenti di tutto ciò che è laido ed indecente.

98. Bada che le alunne abbiano di continuo nettezza ed assetto nelle vesti, semplicità e gentilezza nel contegno e nei modi: che le serventi siano decentemente vestite, ed usino buone maniere: che l'edifizio sia pulitissimo: che tutto ciò si faccia ordinatamente ed a tempo siccome l'orario prescrive.

99. Sopraintende ad ogni parte della istruzione e della educazione, e bada alla regolarità dei registri tenuti dall'Economa e dalle Prefette, alla bontà del vitto, alla ragione delle spese, ed all'amministrazione della Casa d'educazione in generale.

100. Veglia sulle persone addette agl'insegnamenti, ed informa il Governatore delegato, quando occorre, di ciò che le riguarda.

101. Usa somma attenzione su le persone che frequentano la Casa d'educazione, sì nei giorni di udienza, sì in tutte le altre occorrenze.

CAPO III.

VICE-DIRETTRICE.

102. La Vice-direttrice fa, siccome suona il suo titolo, nelle occorrenze le veci della Direttrice, ed è obbligata a curare partitamente tutto ciò che concerne l'andamento ordinario della Casa d'educazione.

103. Fa continue ispezioni nelle camere, assiste alle lezioni, visita le alunne quando studiano e quando sono in ricreazione, bada che l'Economa adempia perfettamente le varie parti del suo ufficio, veglia che l'Infermiera nelle occorrenze attenda con somma e sollecita diligenza agli obblighi suoi.

CAPO IV.

PREFETTE

106. Le Prefette sono immediatamente preposte a vigilare, dirigere ed educare le alunne: e però, a fine d'adempiere utilmente il loro ufficio, debbono guadagnarsi l'amore, la fiducia, il rispetto delle alunne affidate alle loro cure.

107. La mattina le Prefette si levano un quarto d'ora prima del suono della sveglia, e si trovano pronte a destare quelle alunne che non abbiano udita la sveglia, ed a vigilare che tutte facciano il loro dovere.

108. La sera le Prefette si coricano ultime, quando già le alunne sono tutte in letto, e niente può rimanere a provvedere perchè non sia turbata la quiete della notte.

109. Le Prefette in tutte le ore della giornata, eccetto quelle della scuola, debbono stare con le alunne, e procurare che da loro s'osservi quanto è prescritto nel Regolamento, dal quale non hanno facoltà di dispensarle in nessuna cosa.

110. Entrate che siano le alunne nelle scuole, sono le Prefette obbligate a riferire alla Direttrice della Casa d'educazione circa la condotta di quelle, ed a prendere consiglio e norma pei casi speciali e straordinari che possono occorrere.

111. Nelle lezioni di Belle Arti, le Prefette, senza mancare di vigilare le alunne e prender nota delle loro mancanze, debbono lasciare a chi insegna la cura di mantenere con autorità la buona disciplina, e segnare i gradi di merito conseguiti da ciascun' alunna.

112. Nel tempo delle ricreazioni debbono aver maggiur cura della nettezza, della morale, della civiltà delle alunne: essere a quelle esempio d' urbanità e gentilezza nei modi e nelle parole: guardarsi dal far cosa che possa scemare la loro autorità: amorevolmente dirigere ed ammonire: cogliere ogni occasione di porgere utili ammaestramenti, e d' informare gli animi delle fanciulle a bontà e gentil costume.

113. Ricevono dall' Economa e forniscono alle alunne le cose occorrenti allo studio, e debbono badare che nessuna ne faccia consumo più del bisogno.

114. Delle dette cose, momento che le distribuiscono, fanno esattissima nota, la quale, sottoscritta dalle stesse alunne, consegnano all' Economa il primo giorno del mese seguente.

115. Deggiono anche tenere un registro, dove ponderatamente e minutamente notano, assegnandone la ragione, i gradi di merito e di demerito di ciascun'alunna nell'applicazione, nella recita delle lezioni, nella lingua, nella nettezza, e nella disciplina.

116. Deggiono badare che nei tavoli da studio e nei cassettoni sia tutto in ordine, e non v'abbiano le alunne libri ed altri oggetti vietati dal Regolamento, e non permessi dalla Direttrice della Casa d'educazione; onde hanno la facoltà ed il debito di fare continue visite ai tavoli ed ai cassettoni delle alunne.

117. Ciascuna Prefetta è tenuta di riferire tutto esattamente alla Direttrice della Casa d'educazione circa la morale, l'applicazione, e la disciplina delle alunne.

118. Diventano le Prefette indegne del loro ufficio, quando in presenza delle alunne osano di criticare gli ordini loro dati dalla Direttrice o Vice-Direttrice della Casa d'educazione o dal Governo del Pio Luogo, o censurare la costoro condotta, o biasimare cosa alcuna che loro non piaccia nel Pio Luogo.

119. Le Prefette danno ordini alle serventi, le quali dipendono immediatamente da loro: le vigilano sempre perchè adempiano con diligenza ogni loro dovere: le impediscono dal parlare con le alunne: riferiscono sinceramente le loro mancanze alla Direttrice della Casa d'educazione.

120. Non possono le Prefette infliggere alle alunne se non quelle sole punizioni, per le quali abbiano avuto facoltà dalla Direttrice.

121. Hanno l'obbligo di sostituire la Vice-Direttrice e l'Economa, in caso d'impedimento, a richiesta della Direttrice.

CAPO V

ECONOMA.

122. L'Economa della Casa d'educazione ha in consegna la guardaroba, e tutto il corredo delle alunne, e gli oggetti che servono allo studio di quelle, curando di notare tutto in ispeciali registri.

123. Fa dalle Prefette distribuire alle alunne il bisognevole agli studii, e tiene conto delle distribuzioni.

124. Regola le spese, procaccia quanto occorre alla Casa d'educazione, dirige la cucina ed il refettorio, e, conformandosi alle disposizioni della Direttrice, regola l'orario e l'andamento giornaliero del Convitto.

125. Ha l'obbligo di far che le alunne, seguendo il suo esempio, imparino come si regolino le spese, come si procacci quanto può occorrere, come si conservino le vesti ed ogni altra cosa, come si diriga la cucina, come si ottenga in tutto il risparmio, come s'apparecchi il refettorio, come s'abbia cura della nettezza e buono stato delle stoviglie, come si provveda a tutto ciò che necessita per l'andamento di una casa ben regolata.

126. Le alunne, che debbono dall'Economa imparare masserizia, debbono aver l'età di 15 anni compiuti, ed attendere a siffatto ammaestramento nei giorni e nelle ore in cui sono disoccupate.

CAPO VI.

INSEGNAMENTO.

127. L'anno scolastico per la Casa d'educazione di S. Eligio comincia il dì 5 del Novembre, e finisce al termine di Settembre. Le lezioni si fanno in tutt'i giorni della settimana, salvo le feste religiose, la festa civile dello Statuto, e quelle altre pochissime che possono essere determinate dal Governo del Pio Luogo.

128. L'istituzione intellettiva comincia dall'elementare, e poi prosegue in tre anni, nei quali gradatamente s'insegna

lingue e lettere italiane, storia sacra e patria, geografia, aritmetica, sistema metrico, e computisteria, lingua francese, calligrafia, disegno lineare e d'ornato, musica, declamazione, lavori donneschi e quanto altro può stimare il Governo utile alle fanciulle.

129. Giunte le alunne all'età di anni 19 compiuti, ed approvate in esame, possono continuare ad appartenere al Pio Luogo per altri due anni, provvedendo il Governo, che o nella Casa d'educazione, o nel Convitto dell'insegnamento normale, si rendano atte ad ottenere la patente di maestre.

130. Ciascun'alunna entrando nella Casa d'educazione è sottoposta ad un esame, secondo il quale vien locata nel corso e nella classe che le si compete.

131. Sul finire dell'anno scolastico ha luogo un esame generale per la promozione da una classe inferiore a quella immediatamente superiore.

132 Un'alunna non è promossa se non consegue in ciascuna materia almeno i sei decimi di voti, ed almeno i sette decimi nella lingua e nella composizione italiana.

133. Le alunne, le quali ottengono maggior approvazione, conseguono medaglie ed altri premi conformemente ai loro meriti.

CAPO VII.

INSEGNANTI.

134. Le persone addette all'insegnamento della Casa d'educazione sul principio dell'anno scolastico debbono presentare al Governo del Pio Luogo il programma particolareggiato

del proprio insegnamento, ed i libri di cui intendono valersi nella scuola. È dato al Governo l'approvare, il modificare, il disapprovare, od il mutare la proposta del programma e dei libri.

135. Alla fine dell'anno scolastico fanno una relazione al Governatore delegato sull'andamento della propria classe e del proprio insegnamento, accompagnandola con quelle avvertenze che stimano giovevoli al miglioramento degli studii.

136. Debbono ogni giorno partecipare alla Direttrice della Casa d'educazione le note scritte nel loro registro intorno al contegno, allo studio, ed all'avanzamento intellettuale di ciascun'alunna.

137. Quando loro paia di concedere qualche attestato di lode ad alcun'alunna, ne fanno proposta per iscritto alla Direttrice, la quale ne informa il Governatore delegato.

138. In caso di legittimo impedimento debbono prontamente renderne avvisata la Direttrice, perchè si provvegga che non manchi l'insegnamento.

CAPO VIII.

ORARIO ED OCCUPAZIONI.

139. Il mattino alle ore 6, al segno della sveglia, tutte le alunne si levano di letto, ed impiegano lo spazio di un'ora a compiere le operazioni del proprio abbigliamento e del rassettamento della camera ove dimorano.

140. Alle sette ascoltano la messa, e poi fanno colezione.

141. Alle ore otto si dà principio alle lezioni, le quali variano secondo i giorni, e durano sino a mezzodì.

112. A mezzodì le alunne desinano nello spazio di mezz'ora.

113. Dalla mezza al tocco e mezzo nel verno, ed alle ore due pomeridiane nella state, le alunne sono in ricreazione.

114. Al tocco e mezzo nel verno ricominciano le lezioni, che durano lo spazio di un'ora, e poi si passa al lavoro congiunto in parte con la preghiera, che dura sino alle quattro pomeridiane.

115. Alle ore due pomeridiane nella state le alunne si mettono a studio, e vi restano due ore. Alle ore quattro pomeridiane passano a ricreazione che dura mezz'ora. Alle ore quattro e mezzo sino ad un'ora innanzi all' Avemmaria attendono le alunne alle lezioni, e poscia al lavoro congiunto in parte con la preghiera.

116. Nell'ultima ora del giorno del verno recitano le alunne le preghiere consuete, rifanno i letti, e poi stanno in ricreazione, sino all'Avemmaria. Dall'Avemmaria sino alle sette pomeridiane attendono allo studio. Passata quindi mezz'ora in ricreazione vanno a cena, che dura anco mezz' ora. Alle ore otto vanno a letto.

117. Nell'ultima ora del giorno nella state recitano le alunne le preghiere consuete, rifanno i letti, e poi stanno in ricreazione sin che sia compiuta la prima ora della sera. Quindi cenano nello spazio di mezz'ora, e poi vanno a letto.

118. Il giovedì in luogo di altre lezioni attendono il mattino le alunne alla ginnastica ed all' aritmetica, e nelle ore pomeridiane alla spiega del catechismo fatta dall'uno dei Confessori del Pio Luogo.

CAPO IX.

PUNIZIONI.

149. Non s'usano nella Casa d'educazione le pene, se non quando riesce inutile l'ammonizione affettuosa o la riprensione autorevole, e quando il fallo vien commesso con determinata volontà di mal fare.

150. Le pene non possono essere altre che le seguenti.

a) Privazione di parte o dell'intera ricreazione per uno o più giorni con occupazione o senza di lavoro o studio:

b) Esclusione per una o più volte dagli esercizii ginnastici, quando ci siano:

c) Privazione delle visite dei parenti, e delle giornate di uscita:

d) Ammonizione della Direttrice al cospetto delle altre alunne:

e) Desinare o cena in luogo separato, in silenzio, e senza frutta e vino:

f) Desinare separato con privazione d'una pietanza.

g) Ammonizione del Governatore preposto alla Casa d'educazione o del Governo del Pio Luogo, con minaccia d'espulsione:

h) Espulsione dalla Casa d'educazione.

151. La pena segnata alla lettera *f*, se vuolsi infliggere più volte, deve aver luogo, non in giorni consecutivi, ma da due a due.

152. La pena segnata alla lettera *h*, quando deve effet-

tuarsi per alcun' alunna tenuta a carico del Pio Luogo, e priva di famiglia che possa accoglierla, si riduce al passaggio di quella in altra casa, secondo che determini il Prefetto della Provincia, informato del caso dal Governo del Pio Luogo.

153. Quando un' alunna non cerca emendarsi, e ne ricusa o ne riceve con dispetto la pena che l' è data, deve soffrirne un' altra di grado in grado maggiore, sino alla espulsione dalla Casa d' educazione se manifestamente si ribella o contrasta all' autorità della Direttrice.

SEZIONE TERZA

Conservatorio

CAPO PRIMO

FAMIGLIA DEL CONSERVATORIO.

151. Compongono la famiglia del Conservatorio 60 donne nubili di età non minore di anni 20, aventi le qualità volute dallo Statuto (Art. 19). Elleno si dividono in due Classi, ciascuna delle quali ha speciali doveri e vantaggi com'è notato a suo luogo. Alla prima Classe, che non può oltrepassare il numero di 30, appartengono quelle dell'età di anni 30 compiti, e sono di più antica ammissione.

155. L'ammissione delle donne nubili nel Conservatorio spetta al Governo, e vien regolata nel modo seguente. Alla prima Classe per dritto d'anzianità di ammissione passano con deliberazione del Governo quelle della seconda, che con la loro condotta si sono rendute degne di approvazione e di premio. Alla seconda Classe ammette il Governo in primo luogo quelle alunne della Casa d'educazione, che, avendo le qualità richieste dallo Statuto, domandano di rimanere nel Conservatorio: poi le donzelle di fuori, che hanno le qualità espresse nello Statuto (Art. 21).

156. In questo ultimo caso il Governo raccoglie le dimande delle donzelle di fuori desiderose di essere ammesse nel

Conservatorio nel periodo improrogabile di un mese dal giorno in cui abbia deliberato di aprire la concorrenza. Quindi, avuto riguardo a chi abbia maggiore istruzione ed abilità, a chi versi in più gravi bisogni o pericoli, ed a chi sia meno avanzata negli anni, ammette siccome Ritirata nel Conservatorio chi stima più utile al Pio Luogo, non senza cercare di preferire, nella concorrenza di simili qualità, prima l'orfana di ambedue i genitori, poi quella di padre, poi quella di madre.

157. I requisiti per l'ammissione, dopo che il Governo abbia raccolto soddisfacenti notizie della buona condotta della donzella e di tutta la famiglia in cui dimora, debbono giustificarsi:

(*a*) Con l'estratto dell'atto di nascita,

(*b*) Col certificato della seguita inoculaziono vaccinica,

(*c*) Con la constatazione fatta nel modo che parrà opportuno al Governo, che la richiedente sia abile al lavoro, libera da mali cronici, da sordità, da cecità, e non apparentemente minacciata da queste e simiglianti affezioni,

(*d*) Con l'atto di morte dei due genitori dell'orfana,

(*e*) Col certificato del Sindaco attestante la condizione civile e la povertà,

(*f*) Col certificato dell'istruzione della donzella aspirante, corrispondente ai servizii dello Spedale, della Casa d'educazione e del Conservatorio.

158. Come la richiedente viene ammessa, il Segretario l'ascrive in un particolare registro con le notizie che la riguardano: quindi ne avvisa la Direttrice del Conservatorio, e le persone a cui si conviene.

CAPO II.

DOVERI E VANTAGGI DELLE RITIRATE.

159. Tutti gli uffizi del Conservatorio, dello Spedale e della Casa d'educazione debbono compiersi dalle donne nubili ammesse nel Conservatorio. Quindi debbono essere elette tra loro

(*a*) La Direttrice del Conservatorio,
(*b*) La Sotto-direttrice del Conservatorio,
(*c*) La Prefetta del Conservatorio,
(*d*) Le due Custodi della Cappella,
(*e*) L'Infermiera del Conservatorio,
(*f*) Le due Portinaie del Conservatorio,
(*g*) Le due Invigilatrici delle sale d'udienza nel Conservatorio,
(*h*) Le due Accompagnatrici del Conservatorio,
(*i*) Le due Infermiere dell'Ospedale,
(*l*) Le due Assistenti alle Infermiere dello Spedale,
(*m*) Le quattro Assistenti alla Farmacia,
(*n*) La Guardaroba dello Spedale,
(*o*) La Direttrice della Casa d'educazione,
(*p*) La Vice-Direttrice della Casa d'educazione,
(*q*) Le Insegnanti della Casa d'educazione,
(*r*) Le Prefette della Casa d'educazione,
(*s*) L'Economa della Casa d'educazione.

Il numero di queste uffiziali può dal Governo, secondo il bisogno, aumentarsi o diminuirsi.

160. Le Ritirate del Conservatorio ricevono pel loro man-

tenimento, a cui provvedono da se, quelle della 1.ª classe annue lire 360, e quelle della 2.ª classe annue lire 300. Siffatto assegnamento viene loro pagato a rate, ciascuna di dieci giorni.

161. La Direttrice e la Sotto-Direttrice del Conservatorio, la Direttrice e la Vice-Direttrice della Casa d'educazione e le Insegnanti in essa, le due Infermiere dello Spedale e le quattro Assistenti alla Farmacia, ottengono ancora un mensuale compenso in moneta, proporzionato all'autorità dei loro gradi ed alla importanza e gravità dei loro lavori. La Direttrice, la Vice-Direttrice, le Prefette e l'Economa della Casa d'educazione, essendo obbligate a dimorarvi, vi hanno il vitto conforme a quello delle alunne a spese del Pio Luogo. Tutte le altre uffiziali possono ottenere dal Governo alla fine del loro ufficio, ove abbiano lodevolmente adempiuto i loro doveri, alcune proporzionate gratificazioni sopra un fondo speciale da stanziarsi nel Bilancio annuale. Gli assegnamenti alle Ritirate, e le ricompense anzidette, vengono dettagliati nella Tabella (D).

162. Le Ritirate, le quali ottengono dal Governo licenza di pernottare fuori del Conservatorio, restano prive di tante quote giornaliere del loro assegnamento, quante sono le notti passate fuori del Pio Luogo (Art. 23 dello Statuto). Il Governo può in casi straordinarii concedere le dette licenze senza la perdita totale o parziale delle quote giornaliere dell'assegnamento.

163. Niuna delle Ritirate, sia qualunque la classe a cui appartiene, può pernottare fuori del Conservatorio senza licenza scritta del Governo. Nel chiedere tali licenze deve indicarsi il numero dei giorni che si vuol dimorare fuori del Conservatorio, le persone presso cui si va a dimorare ed il loro domicilio.

164. Le licenze di uscita vengono dal Segretario scritte in particolare registro, e comunicate alla Direttrice del Conservatorio. Questa deve aver cura che le Ritirate non escano che in compagnia dei più stretti loro congiunti, e, mancando i detti congiunti, in compagnia di persone probe ch' ella conosce ed assegna di sua elezione.

165. La Ritirata la quale entri nel Conservatorio dopo l'Avemmaria vien giudicata in colpa d'abuso di licenza, e resta priva della quota dell'assegnamento non altrimenti che chi per notti al di fuori.

166. La Ritirata che abusa della licenza ricevuta può essere dal Governo punita più o meno gravemente secondo i casi, ed anche nelle occorrenze di sommo rilievo espulsa dal Conservatorio.

167. Qualora la condotta serbata da qualche Ritirata del Pio Luogo fuori del Conservatorio non sia stata regolare, e dia gravi ragioni a dubitare della sua buona morale, può il Governo con motivata deliberazione vietare che quella più rientri nel Conservatorio, previa però autorizzazione della Deputazione, la quale dovrà essere intesa.

168. Le Ritirate che vengono afflitte da mali, i quali non permettono di poter rimanere nelle proprie stanze senza pericolo od incomodo delle loro vicine, debbono essere curate nella Infermeria del Conservatorio dai Medici addetti allo stesso, ed essere assistite da serve che vengono temporaneamente adoperate siccome avvisa il Governo. Le Ritirate, le quali passano all'Infermeria, ricevono gratuitamente l'intero trattamento, e non percepiscono tante quote del loro assegno quanti sono i giorni che ivi dimorano.

169. Ricevono pure gratuitamente i medicinali, anche per

indisposizioni curabili fuori l'Infermeria, semprecchè il Governo, udito l'avviso dei Professori sanitarii del Pio Luogo addetti al Conservatorio, stimi di poterli concedere.

170. Le Ritirate sono tenute ad osservare le regole disciplinali del Conservatorio. E però non possono la mattina uscire di stanza prima del segno della levata, che si dà dal principio del Novembre alla fine del Marzo alle 6 1[2, e dal principio dell'Aprile alla fine dell'Ottobre alle 6. Deggiono assistere tutte insieme ogni mattina ed ogni sera ai consueti esercizii di religione. Sono obbligate dal principio del Maggio alla fine di Settembre ad osservare nel corso del giorno il silenzio, e rimanere nelle proprie stanze dalla 1[2 alle 3 1[2 p. m. Debbono similmente la notte osservare il silenzio, e starsene nelle proprie stanze dalle ore 9 p. m. nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennajo, Febbrajo e Marzo, e dalle ore 10 p. m. negli altri mesi sino al segno della levata del mattino.

171. È vietato alle Ritirate il ricevere senza espressa licenza del Governo, anche in caso d'infermità, visite di chicchessia nelle proprie stanze, anche di congiunti, sì dell'uno come dell'altro sesso. Quando quelle ne ottengono la licenza, le persone che si recano a visitarle deggiono essere condotte dall'Accompagnatrice. In caso di urgenza può la Direttrice del Conservatorio concedere licenze di visite cosiffatte, informandone immediatamente il Governo.

172. Le Ritirate possono avvalersi di serve da loro stipendiate, purchè queste siano in numero limitato, e riconosciute ed ammesse dalla Direttrice, la quale ha il dovere di non permettere accesso nel Conservatorio a serve, della cui buona morale non abbia soddisfacenti pruove.

173. Nelle ore, che non sono quelle del silenzio e delle preghiere, è permesso alle Ritirate il conversare coi proprii congiunti nelle sale di udienza. È inibito nelle sale di udienza il gridare e fare strepito. Quando ciò accada, viene con modi gentili invitato dalle Invigilatrici chi produce l'inconveniente a moderarsi, e se non basta a uscir fuori.

174. Le Ritirate nell'interno del Conservatorio vestono abito uniforme col distintivo dell'una classe o dell'altra.

175. In qualsivoglia caso di mancanza di subordinazione o d'infrazione delle regole disciplinali del Conservatorio, o d'inosservanza di reciproco rispetto tra le Ritirate, la Direttrice ne fa rapporto al Governo, il quale può, secondo la gravità del caso, punire le colpevoli, o privandole per un dato tempo della licenza d'uscire, o togliendo loro qualche quota giornaliera dell'assegnamento, od anche espellendole dal Conservatorio.

CAPO III.

DIRETTRICE E SOTTO-DIRETTRICE DEL CONSERVATORIO.

176. La Direttrice del Conservatorio è elettiva a voti segreti tra le Ritirate di prima classe da quelle di ambo le classi. Dura in uffizio un anno, e può dal Governo venire confermata per un secondo anno, ed eziandio per un terzo. Può ancora essere rieletta.

177. Quando deve procedersi alla novella elezione della Direttrice del Conservatorio, il Governo ne pubblica l'avviso nell'interno del Conservatorio nella prima settimana del Novembre.

178. La elezione ha luogo l'ultima domenica del Novembre, salvo il caso in cui per morte o dimissione della Direttrice debba avvenire in altro giorno dell'anno, dietro l'avviso pubblicato dal Governo non meno che quindici giorni prima nell'interno del Conservatorio.

179. All'elezione presiede il Governo assistito dal Segretario. Le Ritirate sono chiamate per ordine di anzianità a depositare nell'urna il proprio voto scritto in ischeda chiusa. Lo scrutinio dei voti viene fatto immediatamente.

180. Delle tre che abbiano ottenuto il maggior numero di voti il Governo sceglie quella che stima più idonea all'uffizio di Direttrice, e stabilisce il giorno in cui lo si deve dare il possesso.

181. La Direttrice del Conservatorio, essendo preposta all'andamento di tutte e tre le branche componenti il Pio Luogo, dev'essere rispettata ed obbedita da tutte le Ritirate in ogni disposizione disciplinale, e dev'essere dalle uffiziali, massime da quelle del Conservatorio, informata senz'alcun indugio d'ogni novità ed inconveniente che possa accadere.

182. Dipende in tutto dal Governo, ed ha l'obbligo di riferire al Governatore di ciascun ramo quanto risguarda il carico a quello affidato, domandandogli le disposizioni opportune.

183. Veglia sulla disciplina delle Ritirate, e sulle operazioni delle uffiziali, richiamandole all'osservanza dei loro doveri.

184. Cura l'economia in generale del Conservatorio, ed ha l'obbligo di esaminare quella di ciascun ramo.

185. Regola le uscite permesse alle Ritirate: bada alla regolare loro condotta, e ne corregge nelle occorrenze i costumi: procura che il loro abbigliamento sia semplice e decente: e

prende tutt' i provvedimenti disciplinali e preventivi, che si addicono ad accurata madre di famiglia.

186. Veglia alla sala d'udienza, ed a tutti quei siti del Conservatorio, che sono in comunicazione diretta od indiretta con le persone non attenenti al Pio Luogo.

187. Propone al Governo quegli spedienti disciplinali che stima doversi adottare, sia per l'intera famiglia, sia per individui di quella.

188. Ogni anno di accordo col Governatore del carico del Conservatorio forma la nota delle uffiziali da nominarsi per lo anno seguente.

189. La Sotto-direttrice del Conservatorio vien nominata dal Governo tra le Ritirate della prima classe, dura in uffizio un anno, e può essere riconfermata.

190. Ella dipende in tutto dalla Direttrice, ed è obbligata a sostituirla nei casi di assenza o d'infermità, ed a coadiuvarla in tutte le occorrenze.

CAPO IV.

PREFETTA DEL CONSERVATORIO E CUSTODI DELLA CAPPELLA.

191. La Prefetta del Conservatorio viene nominata dal Governo tra le Ritirate della prima classe, dura in uffizio un anno, e può essere riconfermata.

192. Deve ella attendere agli atti di religione in comune, indicando le preci della giornata, le Ritirate che debbono leggerle, quelle che debbono suonare l'organo, quelle che debbono prestarsi al servizio della musica nelle funzioni della Chiesa.

193. Ha l'obbligo di vegliare che le Custodi della Cappella le quali da lei dipendono, attendano bene al loro ufficio, e siano gli arredi sacri in ottimo stato.

194. Ha l'obbligo puranco di vigilare i dormitorii nelle ore del silenzio, e di vegliare tutt'i terrazzi ed i luoghi che riescono al di fuori.

195. Ella deve badare alla perfetta nettezza, ed al servizio della illuminazione notturna del Conservatorio, ed alla condotta delle serve che frequentano il Pio Luogo.

196. Le due Custodi della Cappella vengono nominate dal Governo tra le Ritirate della prima classe, durano un anno in uffizio, e possono essere confermate.

197. Dipendono dalla Prefetta, ed hanno cura così della Cappella del Conservatorio, come degli arredi sacri della Chiesa, che deggiono somministrare al Rettore nelle occorrenze delle sacre funzioni, e, queste terminate, immediatamente riprendere e conservare.

198. Badano alla nettezza della Cappella e del suo altare, e provvedono a quanto risguarda il culto.

CAPO V.

INFERMIERA DEL CONSERVATORIO.

199. L'Infermiera del Conservatorio è nominata dal Governo tra le Ritirate di prima classe, dura un anno in uffizio, e può essere confermata.

200. Ha in consegna la Infermeria con tutto quello che le appartiene.

201. Deve avvisare la Direttrice dei casi d'infermità che si manifestano nel Conservatorio, ed aver cura delle Ritirate inferme nelle loro camere. Quando queste il richiedano, od il morbo pigli carattere tale da non poter curarsi in camera, la Infermiera provvede che se ne faccia il passaggio alla Infermeria.

202. Quivi assiste alle inferme con carità e premura di sorella, badando che quelle di nulla manchino, seguendo le prescrizioni dei Professori, ed avvisando la Direttrice di ogni bisogno delle inferme.

203. Provvede intorno al vitto, ai rimedi, alla biancheria, ed a quanto altro occorre alle ammalate, tenendone separata e distinta ragione. Qualora abbia bisogno di una o più serve per le inferme, ne richiede la Direttrice.

CAPO VI.

PORTINAIE ED INVIGILATRICI DELLE SALE D'UDIENZA.

204. Le due Portinaie del Conservatorio sono nominate dal Governo tra le Ritirate della prima classe, durano un anno in uffizio, e possono essere confermate.

205. Hanno il carico di conservare le chiavi della porta del Conservatorio e delle sale d'udienza. Aprono il Conservatorio e le sale d'udienza il mattino, fatta che sia la preghiera in comune, e chiudono l'una e le altre prima dell'ora della preghiera della sera.

206. Non permettono, conformandosi pienamente alle disposizioni della Direttrice, l'entrata o l'uscita che alle sole per-

sone a cui non è vietato, giusta quanto è disposto negli articoli precedenti.

207. Semprecchè abbiano delle ragioni a non ammettere qualche persona nel Conservatorio o nelle sale d'udienza, le vietano l'entrata. Possono altresì, quando ne abbiano ragioni sufficienti, rifiutare qualsivoglia ambasciata o commissione diretta ad alcuna delle Ritirate.

208. Una delle Portinaie dev' essere sempre presso alla porta.

209. Le due Invigilatrici alle sale d'udienza nel Conservatorio sono nominate dal Governo tra le Ritirate della prima classe, durano in ufficio un anno, e possono essere confermate.

210. Quanto è detto per le Portinaie in riguardo della porta d'ingresso vuol ripetersi per le Invigilatrici alle sale d'udienza. Solo si aggiunge che siffatto ufficio deve esercitarsi con civiltà e discrezione; talchè mentre si badi che non avvengano disordini, non si usi alcun aggravio contrario alla libertà del conversare onesto.

CAPO VII.

ACCOMPAGNATRICI DEL CONSERVATORIO.

211. Le due Accompagnatrici del Conservatorio sono nominate dal Governo tra le Ritirate della seconda classe, durano un anno in ufficio, e possono essere confermate.

212. Hanno l'obbligo di accompagnare tutte le persone che, previa la debita licenza, si recano a far visita alle Ritirate nelle loro stanze.

213. Deggiono essere sempre una per volta presso alla porta del Conservatorio, a fine di adempiere il loro ufficio nelle occorrenze.

214. Il loro ufficio vuol essere esercitato con la stessa civiltà e discrezione che si raccomanda alle Invigilatrici alle sale d'udienza.

CAPO VIII

INFERMIERE, ASSISTENTI ALLE INFERMIERE, ASSISTENTI ALLA FARMACIA, E GUARDAROBA DELLO SPEDALE.

215. Le due Infermiere dello Spedale sono nominate dal Governo tra le Ritirate di prima classe, durano in ufficio un anno, e possono essere riconfermate.

216. Chiunque delle Ritirate ricusi quest'ufficio d'Infermiera dell'Ospedale per un anno, senza allegare motivi approvati dal Governo, viene espulsa dal Conservatorio.

217. I doveri delle Infermiere sono specificati nella Sezione del presente Regolamento che riguarda l'Ospedale.

218. Le due Assistenti allo Infermiere dello Spedale sono nominate dal Governo tra le Ritirate della seconda classe, durano in ufficio un anno, e possono essere confermate.

219. Queste, non altrimenti che le Infermiere dello Spedale, ove senza allegare motivi approvati dal Governo ricusino l'ufficio, vengono espulse dal Pio Luogo.

220. Hanno l'obbligo di assistere alle Infermiere nel dirigere ed invigilare in riguardo dell'interno servizio, coadiuvandole in tutto, e dipendendone.

221. Le quattro Assistenti alla Farmacia sono nominate dal Governo, e restano in ufficio sino a che non paia al Governo opportuno il cambiarle.

222. Hanno l'obbligo di dipendere dal Farmacista Direttore, come vien prescritto appresso, e di apprendere da lui il modo teoretico e pratico di apprestare medicinali, e di tenere la Farmacia: debbono inoltre prestarsi ad esercitare il loro uffizio in tutte le ore in cui vengono richieste.

223. Gli speciali doveri delle Assistenti alla Farmacia vengono dichiarati nella Sezione che riguarda l'Ospedale.

224. La Guardaroba dello Spedale è nominata dal Governo tra le Ritirate della seconda classe, dura un anno in ufficio, e può essere confermata.

225. Questa, a cui è affidato tutto il corredo dello Spedale, ne deve tenere esatto inventario. Deve custodire gelosamente i letti, le biancherie, e tutte le suppellettili, badando che niente manchi o si guasti.

226. Deve curare la biancheria, sia quando va al lavatoio, sia quando ne ritorna, provvedere intorno ai rattoppamenti, e proporre i rifacimenti occorrenti.

227. Ha l'obbligo di tener netto e bene aerato il luogo addetto a guardaroba, acciocchè nulla vada in deperimento.

CAPO IX.

DIRETTRICE E VICE-DIRETTRICE, ECONOMA, INSEGNANTI E PREFETTE DELLA CASA DI EDUCAZIONE.

228. La Direttrice e la Vice-Direttrice della Casa d' educazione sono nominate dal Governo tra le Ritirate di prima classe, e restano in ufficio sino a che non paia opportuno al Governo il cambiarle.

229. I loro doveri e le loro attribuzioni sono specificati nella Sezione del presente Regolamento che risguarda la Casa di educazione.

230. L'Economa della Casa d'educazione vien nominata dal Governo, e dura in ufficio sino a che il Governo non giudichi opportuno il cambiarla.

231. Dipende dalla Direttrice della Casa d'educazione, e deve adempiere gli obblighi del presente Regolamento, che risguardano la Casa d'educazione.

232. Le Insegnanti e le Prefette della Casa d' educazione sono nominate dal Governo dietro pruove di abilità e di buona condotta, e durano in ufficio sino a che il Governo non istimi conveniente il cambiarle.

233. Le Insegnanti debbono essere munite della patente che le autorizza all'insegnamento; ed a ciò provvede il Pio Luogo col fornire alle Ritirate i mezzi opportuni a dare gli esami.

234. Delle incumbenze delle Insegnanti e delle Prefette si discorre nella Sezione che risguarda la Casa d'educazione.

SEZIONE QUARTA

Amministrazione

CAPO PRIMO

GOVERNO.

235. Ogni anno l'Amministrazione nel corso del Novembre dovrà annunziare al Prefetto della Provincia il Governatore il più anziano il quale sia per uscire di uffizio (Articolo 26 dello Statuto), onde si provveda od a confermarlo od a sostituire altro in suo luogo. Altrettanto sarà praticato in caso di morte o di dimissione di uno dei Governatori.

236. Nel caso di sostituzione, il possesso al nuovo Governatore viene dato immediatamente dopo l'avviso della sua nomina, elevandosene apposito verbale.

237. Semprecchè il novello Governatore non possa entrare in ufficio per alcuno degl' impedimenti preveduti dall' art. 6 della Legge del 3 Agosto 1862, e 5 e 6 del corrispondente Regolamento, l'Amministrazione in luogo di dargli il possesso ne avanza rapporto al Prefetto. Ancora nel caso che alcuno dei Governatori acquisti tali qualità da rendergli impossibile il

continuare nell'ufficio, ovvero abbandoni per lo spazio di mesi due, senza sufficiente motivo, l'amministrazione del Pio Luogo, il Governo ne dà conoscenza al Prefetto della Provincia.

238. I Governatori partiscono tra loro i carichi dell'amministrazione, i quali sono i seguenti:

Conservatorio,

Ospedale,

Casa d'educazione,

Patrimonio ed impiegati,

Liti e contratti,

Fabbriche.*

239. Ogni tornata del Governo, sia ordinaria, sia straordinaria, viene aperta con la lettura del verbale della tornata precedente, e con la sua sottoscrizione. Ciò fatto, il Soprantendente propone gli affari a trattarsi, i quali vengono uno dopo l'altro immediatamente discussi e votati (Art. 34 dello Statuto). Quindi ognuno dei Governatori propone quelli del suo carico, che parimenti vengono discussi e votati. Semprecchè uno de'Governatori proponga qualunque affare non appartenente al suo carico, il fa il Soprantendente nel caso d'urgenza immediatamente trattare, o ne rimanda alla prossima tornata la discussione (Art. 35 dello Statuto).

240. Spetta al Soprantendente il proporre, ed al Governo l'approvare:

a) Le ammissioni nel Conservatorio, e le espulsioni da questo nei casi delle mancanze:

b) Le ammissioni nella Casa d'educazione, e le espulsioni da questa:

c) Le nomine dei Professori e delle Insegnanti estranee al Pio Luogo per la Casa d'educazione:

d) Le nomine delle uffiziali del Conservatorio, dell'Ospedale, e della Casa d'educazione, come si specifica altrove.

e) Le nomine delle persone addette al servizio dell'Ospedale:

f) Le nomine degl'impiegati amministrativi, ecclesiastici, e scientifici (Art. 19 dello Statuto):

g) Le attribuzioni del Tesoriere, cioè se quegli debba esigere le rendite a partito forzoso, quale cauzione debba prestare, quali obblighi debba assumere circa i versamenti:

h) La nomina dei Professori Consulenti:

i) La delegazione dell'ufficio di Medico Capo, e la nomina degli altri Professori sanitarii:

l) Le condizioni pel concorso per l'elezione dei Professori sanitarii, la convocazione de'Consigli sanitarii (Art. 39 dello Statuto), e la ratificazione delle loro determinazioni.

241. Il Soprantendente nel corso del mese di Settembre deve proporre al Governo, e questo deve deliberare il Bilancio pel seguente esercizio. Parimenti dietro proposta del Soprantendente il Governo deve occuparsi della discussione del conto materiale del Pio Luogo, e del morale non più tardi di 15 giorni dopo la resa del primo.

242. Spetta parimenti al Soprantendente il proporre ed al Governo intero il deliberare intorno ai cangiamenti a farsi in qualunque ramo del presente Regolamento.

CAPO II.

SEGRETARIO.

243. Capo d' ufficio dell' Amministrazione è il **Segretario**, e ne dipendono tutti gli altri impiegati.

244. Egli ha l'obbligo di assistere alle tornate del **Governo**, e di distenderne le deliberazioni in uno speciale **registro**, sottoscritte da'Governatori intervenutivi, e controsegnate con la sua sottoscrizione.

245. Ha l'obbligo di dar corso alle disposizioni del Governo, e di vegliare al loro adempimento.

246. Provvede alla composizione della corrispondenza del Soprantendente con le Autorità, e coi pubblici uffiziali.

247. Comunica le disposizioni del Governo agl'impiegati del Pio Luogo, e partecipa le novelle nomine, le giubilazioni e le destituzioni a chi si conviene.

248. Provvede, di accordo col Ragioniere, all'apparecchiamento del materiale pel Bilancio nella prima metà del Settembre ; acciocchè possa il Soprantendente invitare il Governo a deliberarvi prima che finisca il detto mese. Nella prima metà del Novembre apparecchia, di accordo col Ragioniere, lo stato dei fondi urbani, dei quali deggiono rinnovarsi gli affitti, ed ha cura di far correre i pubblici bandi per le loro subaste, con la notificazione del giorno determinato dal Governo.

249. Al Segretario si appartiene la composizione e legalizzazione di tutti gli atti d'incanto nello interesse dell' Amministrazione.

250. Ei custodisce l'Archivio del Pio Luogo, ne forma la pandetta, e tiene il registro di entrata ed uscita delle carte, nonchè di coloro a cui si consegnano titoli e documenti, con l'indicazione di chi l'abbia ordinato.

251. Al Segretario è affidato l'inventario del Pio Luogo, ove ei deve scrivere tutte le variazioni che lo riguardano. È obbligato il Segretario a dar nota di queste variazioni alla fine di ogni anno alla Deputazione Provinciale.

252. Compone ancora e conserva il registro di tutte le persone che sono nel Conservatorio e nella Casa d'educazione coi mutamenti che vi succedono.

253. Nelle tornate del Governo propone tutti gli affari che non sono demandati ai componenti di esso: richiama l'attenzione sulle infrazioni dello Statuto e del Regolamento, ed in generale su tutt'i disordini ed irregolarità che possono avvenire.

CAPO III.

RAGIONIERE.

254. La scelta del Ragioniere può cadere tanto tra gl'impiegati della Computisteria, tenuto conto della capacità e poi dell'anzianità di servizio, e tanto tra coloro che non appartengono all'Amministrazione del Pio Luogo. Può coi detti impiegati applicati alla Computisteria aspirare all'uffizio di Ragioniere chi è stato e non è Tesoriere, purchè il Governo il reputi atto all'uffizio.

255. Obblighi del Ragioniere sono: preparare insieme col

Segretario lo schema del Bilancio presuntivo, ed il conto morale: compilare il ruolo della riscossione, ossia la lista di carico da darsi al Tesoriere: spedire i mandati di pagamenti corrispondenti al Bilancio, ed alle deliberazioni del Governo, che gli vengono cumunicate dal Segretario, annotarli e sottoscriverli nei registri della Computisteria: sorvegliare all' esatta e regolare composizione così del Libro Maestro come dei registri anzidetti: guardare e verificare i conti del Tesoriere, e vegliarne l' operato, a fine di riferire al Governo le irregolarità od i rifiuti di pagamento che quegli possa fare: domandare al Governo verificazioni di cassa contro il Tesoriere, semprecchè ne abbia ginstificati motivi: passare, senza indugio, al Tesoriere copia del Bilancio presuntivo definitivamente deliberato, ed il ruolo di esazione o lista di carico del nuovo esercizio almeno 15 giorni prima che finisca il vecchio: domandare al Governo i provvedimenti opportuni, qualora nel mese di Maggio di ciascun anno il Tesoriere non abbia presentato il conto consuntivo dell'anno precedente giusta l'articolo 22 del Regolamento del 27 Novembre 1872 sulle Opere Pie: esaminare il conto consuntivo, e proporlo con le opportune osservazioni alla discussione del Governo, ed invitarlo a dar gli ordini convenienti per le somme non riscosse o malamente pagate, segnando nel carico dell' esercizio seguente il resto del precedente a peso ed onere del Tesoriere.

CAPO IV.

TESORIERE.

256. Il Tesoriere può ricevere in appalto a partito forzoso la riscossione delle rendite del Pio Luogo, e deve eseguire i pagamenti su i mandati che riceve dal Governo, e nello spazio di giorni determinato nel contratto che avrà fatto con l'Amministrazione.

257. Il Tesoriere è senza distinzione o limitazione computista in proprio nome, ossia mallevadore per le somme che a lui vengono affidate.

258. Va compreso tra gli obblighi del Tesoriere la esazione delle rendite iscritte e degli assegni dello Stato, restandone egli mallevadore, e senza dritto ad alcun premio.

259. Quante volte al Tesoriere verrà affidata la esaziono a partito forzoso delle rendite degli stabili del Pio Luogo, questi ha facoltà nei contratti di fitto d'intervenire per l'accettazione dei reddenti, i cui pagamenti rimangono interamente a suo carico e rischio. Ricusando il Tesoriere alcun reddente, deve giustificare il rifiuto,che il Governo ha il dritto di ammettere o modificare nei termini di giustizia, o di rigettare.

260. Quando il Tesoriere riceverà a partito forzoso la esazione delle rendite del Pio Luogo, dovrà prestare una cauzione in rendita iscritta vincolata, il capitale della quale non dovrà essero minore della quarta parte delle rendite a lui affidate.

261. È obbligato ad intervenire nelle tornate del Governo, semprecchè vi sia chiamato.

262. Giusta le prescrizioni di legge, il Tesoriere è obbligato a chiudere non più tardi del mese di Marzo l'esercizio dell'anno precedente, sia quanto all'introito, sia quanto all'esito. Parimenti è tenuto a presentare il conto consuntivo munito degli opportuni documenti non più tardi del dì 30 Maggio.

263. Deve il Tesoriere fare tutti pagamenti impostigli con mandati del Governo, semprecchè abbia il danaro che loro corrisponde, dovendo in caso di rifiuto giustificarne i motivi. Facendo pagamenti deve avere la cura di ritirare da coloro cui si fanno le dovute quietanze, sia con le loro sottoscrizioni, sia con autentica di notaio, o di due testimoni ove quelli siano illetterati, e deve egualmente provvedere che siano adempite le formalità di registro e di bollo sulle quietanze, onde non incorrere in penalità, o nullità di atti.

CAPO V.

IMPIEGATI ED INSERVIENTI.

264. L'Amministrazione avrà
Un Libro maestro,
Quattro Commessi computisti,
Due Uscieri,
Due Portinai,
Due Inservienti.

265. Il Libro maestro sotto la dipendenza del Ragioniere deve aver cura della esatta scritturazione dei conti per tutte le partite così di entrata come di uscita. Deve a richiesta del Ragioniere stesso occuparsi della compilazione delle liste di

carico per la esazione, e prestare il suo concorso nella compilazione del Bilancio presuntivo, e nell'esamo del conto del Tesoriere, prima che sia sottomesso all'approvazione del Governo. Deve invigilare sulla esatta tenuta dei giornali di entrata e di uscita.

266. I quattro Commessi computisti saranno addetti uno al Segretariato, due alla Ragiooeria, ed uno al Libro maestro e giornali. La destinazione dell'ufficio a ciascuno sarà fatta dal Segretario di accordo col Ragioniere.

267. I due Uscieri dovranno aprire e chiudere le officine, dipendendo dal Segretario, dal Ragioniere e dal Tesoriere per qualsivoglia servigio. Staranno alla porta della sala di udienza nelle sessioni per ricevere gli ordini del Governo. Saranno obbligati a tutte le operazioni di Banco ed a distribuire la corrispondenza, e dovranno prendere cura della nettezza delle officine.

268. I due Portinai saranno dal Governo addetti a quelle branche dello Stabilimento che stimerà. Essi dovranno,secondo gli ordini che riceveranno dal Governo stesso, o dai superiori a loro assegnati, aprire le porte e chiuderle nelle ore che saranno destinate, e prestarsi a tutti gli ufizii di loro spettanza a cui saranno richiesti. Dovranno invigilare alla nettezza dei cortili, ed al loro buon ordine. La sala di ricezione delle inferme sarà sotto la custodia di uno dei portinai, e questi nelle ore di ricezione sarà obbligato di dare avviso sull'Ospedale dell'arrivo di qualche ammalata, comportandosi con queste e coi loro congiunti con tutta discrezione ed umanità. I portinai non permetteranno l'accesso in tutt'i locali dello Stabilimento che nelle ore ed alle persone che a loro verranno indicate.

269. Tutt'i servizi dello Spedale, Chiesa, Conservatorio, Amministrazione e Farmacia saranno affidati ai due Inservienti.

270. Può il Governo, secondo il bisogno, aumentare o diminuire il numero de'serventi suddetti, previa autorizzazione della Deputazione Provinciale.

271. Gli stipendii degl'impiegati di tutt'i rami vengono specificati nella Tabella (E) annessa al presente Regolamento.

SEZIONE QUINTA

Culto

CAPO PRIMO

[illegible]

272. Il Rettore Ecclesiastico di S. Eligio dev'essere Sacerdote del Clero Napoletano, canonicamente autorizzato all'esercizio del suo ministero. Ei viene nominato dal Governo del Pio Luogo, e dura in ufficio sino a che il detto Governo non istimi opportuno il cambiarlo.

273. La sua ingerenza è unicamente nel mantenimento della morale religiosa, e nell'amministrazione dei Sacramenti, nel servizio della Chiesa e nella istruzione de' doveri religiosi.

274. È obbligato il Rettore a curare il buono stato e la conservazione di quelli arredi della Chiesa che il Governo gli affida.

275. Il culto della Chiesa e l'amministrazione dei Sacramenti dipendono del tutto dal Rettore, e da lui dipendono il Cappellano assistente dello Spedale, i Confessori, i Sacerdoti, ed i Serventi.

276. Viene ciascun anno determinata dal Governo la somma occorrente alla Chiesa, e data al Rettore, il quale deve

in fine dell'anno renderne conto, come pure deve provare con documenti l'adempimento dei legati pii.

277. Assegna il Rettore ad uno o più Confessori, secondo l'autorizzazione avutane dal Governo, i giorni in cui quelli debbono amministrare il Sacramento della Confessione alle inferme dello Spedale, alle Ritirate del Conservatorio, ed alle alunne della Casa d'educazione, ponendosi di accordo con le Direttrici del Conservatorio e della Casa d'educazione, e con la prima Infermiera dello Spedale. Deve, qualora il bisogno il richieda, supplire od aiutare personalmente il Cappellano assistente, ed i Confessori del Conservatorio.

278. A richiesta del Governo deve prestarsi ad esercitare nel Conservatorio, in quanto alla disciplina ed alle uscite delle Ritirate, quella vigilanza a cui non può bastare la Direttrice.

CAPO II.

CAPPELLANO ASSISTENTE DELL'OSPEDALE.

279. Un Sacerdote napoletano, autorizzato all'amministrazione dei Sacramenti, e dipendente dal Rettore, ha il carico dello Spedale. Ei viene nominato dal Governo del Pio Luogo, e dura in uffizio sino a che il detto Governo non istimi opportuno il cambiarlo.

280. Ha l'obbligo questo Cappellano assistente di amministrare tutt'i Sacramenti alle inferme, e di assistere le moribonde di giorno e di notte.

281. Non può allontanarsi dal Pio Luogo, ove ha dimora, senza licenza del Rettore, il quale quando gliela concede deve provvedere che il servizio non manchi.

282. Gli è vietato, pena la destituzione, di accettare dalle inferme qualsivoglia ancorchè menomo legato a qualunque titolo. Ma se alcuna ammalata vuol disporre di lieve somma ad uso pio, egli deve farne deposito presso le Infermiere, alle quali è dato procacciare, giusta le disposizioni del Governo, l'adempimento della volontà della defunta.

CAPO III

CONFESSORI

283. Due Sacerdoti napoletani, autorizzati all'amministrazione dei Sacramenti, vengono dal Governo nominati Confessori del Pio Luogo di S. Eligio, e durano in ufficio sino a che il Governo non stimi opportuno il cambiarli.

284. Questi Confessori attendono a spiegare il Catechismo ed il Vangelo alle alunne della Casa di educazione, a prepararle alla prima Confessione, alla Comunione ed alla Cresima, ed a disporle all'adempimento del precetto pasquale ed alla moderata frequenza dei Sacramenti: attendono ad istruire dei doveri religiosi le donne serventi del Pio Luogo, eccitandole con la persuasione ad adempierli: confessano le Ritirate del Conservatorio, le alunne della Casa d'educazione, e le inferme dell'Ospedale.

285. Gli stipendii degl'impiegati ecclesiastici vengono determinati nella Tabella (F).

APPENDICE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

1. Sino a che la famiglia del Conservatorio non sia ridotta a 60 Ritirate nominate secondo le prescrizioni dello Statuto, sono dichiarate dal Governo Ritirate del Conservatorio le Oblate e quelle Alunne più antiche, cui l'età troppo avanzata, l'insufficienza intellettiva e fisica, ed occupazioni estranee ai bisogni del Pio Luogo non impediscono d'attendere in qualche modo alle opere del Conservatorio, dello Spedale e della Casa d'educazione.

2. Sino a che la detta famiglia non sia ridotta al numero di 60 Ritirate, prescritto nello Statuto, non si può, se non gradatamente, secondo giustificati avvisi del Governo del Pio Luogo, cangiare ed accrescere gli assegni del presente sostentamento giornaliero di tutte quelle che, od Oblate od Alunne o Pernottanti sovvenute dal Pio Luogo, si trovano nel Conservatorio.

3. Le Alunne e Pernottanti presenti che non possono essere dichiarate Ritirate del Conservatorio, se sono adoperate in qualche ufficio del Conservatorio, dello Spedale e della Casa d'educazione, ricevono quel compenso che può il Governo, secondo le condizioni economiche del Pio Luogo, assegnar loro, ed acquistano merito ad essere dichiarate nelle vacanze Ritirate del Conservatorio.

4. Sino a che vivranno donzelle notate nell'abolito libro delle aspiranti agli aboliti posti d'Alunne del Conservatorio, se

queste hanno i requisiti prescritti nello Statuto, non ostante che abbiano oltrepassato l'età di anni 30, possono venir dichiarate dal Governo del Pio Luogo Ritirate del Conservatorio.

5. Tutte quelle che compongono la presente famiglia del Conservatorio, se non sono dal Governo dichiarate Ritirate del Pio Luogo, possono vestire a loro arbitrio, come han fatto sinora.

6. Secondo che le condizioni economiche del Pio Luogo migliorino, deve il Governo cercare d'introdurre nella Casa d'educazione gl'insegnamenti che mancano, e d'allargare quelli che vi sono.

7. Gl'impiegati ecclesiastici, scientifici ed amministrativi del Pio Luogo rimarranno con gli stipendii e per la durata d'ufficio come sono al presente, sino a che ridotti al numero determinato in questo Regolamento, e migliorate le condizioni economiche dell'Amministrazione, non si possa gradatamente porre le novelle prescrizioni ad effetto, secondo che verrà esposto nei Bilanci annuali.

Napoli 15 Gennaio 1874.

Il Governo del Reale Stabilimento di S. Eligio
PRINCIPE DI ALESSANDRIA *Soprantendente*
CARLO CIPOLLA *Governatore*
SCIPIONE VOLPICELLA *Governatore.*

Napoli 5 Febbraio 1874.

Visto
Pel Prefetto Presidente
della Deputazione Provinciale
MORIZZO

TABELLA A.

STIPENDIO DEL PERSONALE SANITARIO.

PROFESSORI		
Medico Capo . . . . L.	600	»
Quattro Primi . . . . »	1440	»
Sei Secondi . . . . »	1800	»
Chirurgo . . . . »	240	»
INSERVIENTI		
N.° 10 Caminanti L. 300 ognuna . . . »	3000	»
Ad un inserviente . . . . »	480	»
Totale	7560	

TABEL-

VITTITAZIONE DA SOMMI-

Mattina

DIETA			RAZIONE tenue			MEZZA razione			RAZIONE ordinaria		
Specifica	Grammi	Numero	Specifica	Grammi	Numero	Specifica	Grammi	Numero	Specifica	Grammi	Numero
Aranciata		1	Pastina	60		Pastina	60		Pasta	80	
Limonata		1	Minestra verde	150		*Carne*			Pastina	80	
Brodi						in lesso	80		Semola	70	
con 1 uovo		1	Pane per zuppa	60		arrosto	80		Riso	50	
con 2 uova	»	2				Pane	100		Minestra verde	200	
consumato		1				Frutta	100		*Carne*		
Latte									in lesso	120	
di asina	150								arrosto	100	
» capra	150								bracinolette	120	
» vacca	150								Pollo		1/4
									Uova		2
									Pane	150	
									Pesce	150	
									Mozzarella	60	
									Vino buono	150	
									Marsala	100	
									Malaga	100	
									Frutta	100	

LA *B.*

NISTRARSI ALLE INFERME

Sera

DIETA			RAZIONE tenue			MEZZA razione			RAZIONE ordinaria		
Specifica	Grammi	Numero	Specifica	Grammi	Numero	Specifica	Grammi	Numero	Specifica	Grammi	Numero
Aranciata		1	Aranciata		1	Pastina	60		Pastina	80	
Limonata		1	Limonata		1	Pane	80		Pane	50	
Brodo consumato		1	Brodo consumato		1	Latte	150		Frutta	100	
Latte			Latte	150							
di asina	150										
» capra	150										
» vacca	150										

AVVERTENZE

Alla Tabella B.

1.° La dieta sì di mattina come di sera è composta di un'aranciata o limonata, o di brodo sia solo sia con le uova, ovvero da ciascuna specie di latte. Però il Medico quando crede può aumentare il numero delle aranciate o limonate, come pure la quantità di latte.

2.° La razione tenue è fatta di sola zuppa la mattina, ovvero di minestra verde in brodo, ed in questo caso vi si aggiungeranno grammi 50 di pane. Alla sera da aranciata, o da brodo, ovvero da latte.

3.° La mezza razione è composta da una zuppa, da una vivanda di carne, pane e frutta. Alla sera da una zuppa, o da latte e pane.

4.° La razione ordinaria si compone di una zuppa, di una vivanda di carne, pane e frutta, e se il Medico crede anche di vino. A questi cibi nel solo giorno in cui l'inferma esce dall'Ospedale si aggiungerà un'altra vivanda di carne. Alla sera da una zuppa, pane e frutta.

5.° Ciascun'aranciata è composta da un'arancia e grammi 15 di zucchero.

6.° Ciascuna limonata si compone da un limone e grammi 27 di zucchero.

7.° Il brodo comune sarà estratto da grammi 160 di carne vaccina per ciascuna inferma che ne ha bisogno, sì per somministrarlo solo, come per farne zuppa.

8.° Il brodo consumato sarà estratto da quella quantità di carne che il Medico crede necessario per averlo più o meno sostanzioso.

TABELLA C.

CORREDO PER LE ALUNNE DELLA CASA D'EDUCAZIONE.

Scrittoio num. 1.
Sedia per letto num. 1.
Sedia per lo studio num. 1.
Cassettone num. 1.
Spalliera per letto num. 1.
Tavole per letto num. 2.
Materassi di lana di palmi 4½ per 7 num. 2
Guanciali num. 2.
Coltrone num. 1.
Coperta di lana num. 1.
Coperte bianche num. 2.
Coltroncino rosso e verde num. 1.
Tappeto pel letto num. 1
Camicie pel giorno num. 6.
Camicie da notte num. 6.
Calze paia num. 12.
Moccichini num. 12.
Lenzuola paia 4
Federette num. 8.
Asciugamani num. 6.
Salviette num. 6.
Scarpe paia 3.
Pantofole paio 1.
Gonne di mussola num. 6.
Mutande paia 8.
Grembiali a modello num. 8.
Guanti secondo il modello paia 2.
Veste d'uscita secondo il modello num. 1.
Veste per casa d'inverno secondo il modello num. 1.
Vesti per casa d'estate secondo il modello num. 1.
Cappello secondo il modello num. 1.
Posata d'argento Christofle num. 1.
Spazzole da scarpe, da abiti, da testa, da denti, da pettini.
Pettini, Pettinetta, Forbici.

N. B. La biancheria dev'essere di tela di lino. Tutti gli oggetti appartenenti all'alunna debbono essere segnati col numero, che le vien dato dalla Direttrice.

TABELLA *D.*

ASSEGNI PEL MANTENIMENTO DEL PERSONALE DELL' EDUCANDATO
E CONSERVATORIO E RICOMPENSE ALLE UFFIZIALI DELLO STESSO.

Per trenta posti gratuiti di Ritirata di 1.ª classe a ragione di L. 360 ognuna . . . L.		10800
Per altrettante di 2.ª classe a L. 300 ognuna		9000
	L.	19800
Infermeria del Conservatorio.		
Per 4 inferme a L. 3 il giorno ognuna, compreso casermaggio, vittitazione, servitù, farmachi, e quanto può occorrere . . . L.	4320	
Dedotta la ritenuta dell' assegnamento giornaliero delle Ritirate inferme, giusta il Regolamento, e quindi calcolato presuntivamente per due di 1.ª classe L. 720 per due di 2.ª classe » 600	1320	3000
Uffiziali del Conservatorio.		
Alla Direttrice . .	500	
Alla Sotto-direttrice . . .	250	
A due Infermiere .	480	
A quattro Farmaciste .	576	1806
		24606
Educandato		
Per 20 posti gratuiti di educande ad annue L. 408 per ognuna		8160
Uffiziali dello stesso		
Per vitto alla Direttrice		
Sotto direttrice		
Economa		
Due Prefette, calcolato alla ragione di annue L. 300 per ognuna		1500
Per rappresentanza alla Direttrice . .		200
	L.	9860

N. B. I Professori o le Maestre, essendone variabili il numero e le attribuzioni, sono stipendiati con assegno determinato annualmente nel Bilancio, a tenore del personale insegnante che può stimarsi necessario.

TABELLA E.

STIPENDIO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO.

Segretario	annue	L.	1440
Ragioniere	id.		1440
Tesoriere (1)			
Libro Maestro	id.		1200
1.° Commesso	id.		720
2.° id.	id.		720
3.° id.	id.		720
4.° id.	id.		720
Avvocato	id.		100
Notaio	id.		100

(1) Il premio del Tesoriere è variabile secondo il contratto e la somma annuale di esazione.

Inservienti.

Due uscieri	annue	L.	960
Due portinai	id.		816
Due serventi	id		960
		Totale	9896

TABELLA F.

STIPENDIO DEL PERSONALE RELIGIOSO.

Rettore	annue	L.	900
Cappellano	id.		459
Assistente dello Speciale			429
Due Confessori			360
		Totale	2148